

SSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal deputato: Lantieri.

il 6 giugno 2024

Disposizioni urgenti per la dignità sociale e l'inclusione attiva
in Sicilia.

Istituzione del Reddito regionale di cittadinanza.

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il Reddito di
cittadinanza (RdC), introdotto con Decreto-Legge 28
gennaio 2019, n. 4, è una misura di sostegno al reddito,
di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e
all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il
diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione
e alla cultura attraverso politiche volte all'inserimento
sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella
società e nel mondo del lavoro. Il RdC risponde a diversi
principi consacrati a livello internazionale.

La Carta sociale
europea del Consiglio d'Europa stabilisce che tutti i
lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla
sicurezza sociale (principio 12) e che ogni persona
sprovvista di risorse sufficienti ha diritto
all'assistenza sociale e medica (principio 13).
Nell'ordinamento dell'Unione europea, l'articolo 34 della
Carta dei diritti fondamentali riconosce il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa per
garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongono di risorse sufficienti. Inoltre, il Pilastro
europeo dei diritti sociali afferma che: - ogni persona
ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in
materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e
accesso a beni e servizi disponibili al pubblico
(principio 3); - ogni persona ha diritto a un'assistenza
tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di
occupazine o di attività autonoma (principio 4); -
chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a
un adeguato reddito minimo che garantisca una vita

dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi al (re)inserimento nel mercato del lavoro (principio 14). Nell'anno in corso le istituzioni europee sono intervenute più volte sul tema del reddito minimo. Il Consiglio europeo ha adottato la Raccomandazione del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, invitando gli Stati membri a darne una rapida attuazione. Il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione del 15 marzo 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, la quale:

- sostiene che una misura di reddito minimo garantito come il Reddito di cittadinanza è una prestazione a carattere non contributivo erogata a persone prive di risorse sufficienti e che soddisfano criteri di ammissibilità nazionali e dovrebbe essere considerata parte integrante di sistemi nazionali di protezione sociale completi e basati sui diritti; che i regimi di reddito minimo sono definiti come prestazioni e servizi che, nel loro insieme, costituiscono una rete di sicurezza per le persone che, occupate o non occupate, non disporrebbero altrimenti di risorse sufficienti per garantire una vita dignitosa a sé stessi e alle persone a loro carico;
- considera che la povertà e l'esclusione sociale sono concetti pluridimensionali, che devono pertanto essere affrontati attraverso un approccio olistico e dinamico che comprenda misure volte a garantire l'accesso a beni e servizi abilitanti, come l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze; che tale approccio dovrebbe concentrarsi sulle persone e sulle loro condizioni e rientrare nell'ambito di un'efficace strategia di lotta contro la povertà; che regimi di reddito minimo opportunamente finanziati e dotati di risorse adeguate sono un modo importante ed efficace per sconfiggere la povertà e promuovere l'inclusione sociale; che la stigmatizzazione sociale associata alla mancanza di risorse contribuisce a creare sentimenti di vergogna che potrebbero occultare la reale portata della povertà nella società;
- analizza l'attuale situazione di emergenza, che impone di promuovere regimi di reddito minimo nazionali che assicurino una qualità di vita dignitosa a tutti coloro che soddisfano criteri di ammissibilità specifici, migliorando al contempo il livello delle competenze di coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro e garantendo pari opportunità e il rispetto dei diritti fondamentali;
- sostiene inoltre che la migliore via

d'uscita dalla povertà è un'occupazione di qualità e che adeguati percorsi di riqualificazione e miglioramento delle competenze, adattati alle esigenze individuali, sono essenziali per reintegrare i lavoratori, soprattutto quelli di età superiore ai 50 anni, nel mercato del lavoro; - invita gli Stati membri a integrare i regimi di reddito minimo nell'ambito di una strategia di inclusione proattiva incentrata sulla partecipazione sociale e al mercato del lavoro come anche sul benessere delle persone; sottolinea la necessità sia di politiche generali che di misure mirate che consentano a chi è in grado di lavorare di ottenere posti di lavoro stabili, sicuri e di qualità, che garantiscano a tutti un accesso effettivo, equo e universale ai servizi sociali e pubblici, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'edilizia abitativa, e che includano opportunità di apprendimento e di occupazione offerte dagli attori dell'economia sociale, come le imprese sociali di inserimento lavorativo; - sottolinea che un'occupazione sostenibile e di qualità è fondamentale per ridurre la povertà; evidenzia in tal senso l'importanza di stimolare una crescita stabile, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro di qualità; invita gli Stati membri ad attuare misure strategiche per (re)inserire nel mercato del lavoro coloro che sono in grado di lavorare, anche garantendo che queste misure offrano incentivi sufficienti, come un'istruzione di qualità, attività di formazione e opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze, promuovendo l'occupazione formale e contrastando il lavoro sommerso, nonché coinvolgendo i datori di lavoro per favorire la conservazione del posto di lavoro e la crescita professionale. A livello internazionale, dunque, l'integrazione tra misure di protezione sociale e misure di inclusione attiva ha assunto una posizione centrale nell'agenda delle riforme. L'introduzione del RrdC ha avuto l'innegabile merito di dare rilievo a detta tematica anche in Italia, dato che in precedenza le misure di contrasto alla povertà erano rimaste a uno stadio pressoché embrionale 1.

Attraverso il RdC, il nostro Paese si è allineato alla maggioranza dei Paesi europei, nei quali sono previsti da molti anni strumenti universalistici di contrasto della povertà. Nel valutare l'efficacia dimostrata finora del RdC, occorre considerare che l'attuazione della misura ha inevitabilmente risentito della crisi pandemica, la quale si è temporalmente sovrapposta a buona parte del periodo di vigenza del decreto-legge n. 4/2019, nonché della scarsa efficienza dei centri per l'impiego, dovuta anche

al mancato o in taluni casi rallentato utilizzo delle maggiori risorse economiche loro assegnate. Ciononostante, come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), dati Anpal mostrano che più del 30 per cento dei beneficiari complessivamente gestiti dai Centri per l'impiego hanno attivato un rapporto di lavoro durante la fruizione della misura. Ciò ha contribuito, con il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, alla riduzione dei beneficiari del RrdC, che dalla fine della pandemia sono diminuiti di oltre il 25 per cento². Lungi dal configurarsi come misura di carattere meramente assistenzialistico, il RrdC ha dato sostegno ai nuclei familiari in difficoltà, ammortizzando notevolmente i danni dell'emergenza sanitaria sul tessuto socioeconomico del Paese. Inoltre, le connesse politiche attive del lavoro hanno determinato una riduzione del numero di percettori di oltre un quarto. Secondo l'UPB, la lettura congiunta dell'andamento dei nuclei beneficiari del RrdC con il tasso di occupazione suggerisce che il ricorso al sostegno si è acuito nelle fasi più severe della pandemia, mentre vi è stato un progressivo abbandono della misura nel periodo di ripresa economica. La fruizione del RrdC appare quindi condizionata dall'andamento del ciclo economico più che costituire una forma di assistenzialismo sociale³.

Il Governo insediatosi nell'ottobre 2022 ha immediatamente dato avvio a un'azione di drastico ridimensionamento delle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 4/2019. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), è intervenuta sul RrdC modificandone in senso restrittivo i criteri di erogazione relativamente all'esercizio 2023 e stabilendone, nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, l'abrogazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. decreto lavoro), ha portato a compimento la riforma, confermando il forte restringimento della platea dei beneficiari rispetto a quella del RrdC e dividendo in due categorie la platea restante: per i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti tutelati (quali disabili, minori e over 60) è stato introdotto l'Assegno di inclusione (AdI), mentre per i nuclei composti esclusivamente da soggetti attivabili al lavoro di età compresa tra 18 e 59 anni (c.d. occupabili) è stato previsto il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Secondo i dati nazionali raccolti dall'UPB⁴, dei quasi 1,2 milioni di nuclei

beneficiari del RdC al dicembre 2022, i nuclei esclusi dall'Adl sono 496.354 (circa il 42 per cento). In termini di individui, gli esclusi dall'Adl sono circa 823.000 (un terzo circa dei percettori del RdC). Inoltre, non hanno accesso all'Adl nemmeno tutti i nuclei familiari comprendenti soggetti tutelati già beneficiari del RdC, a causa dell'introduzione di vincoli di carattere economico più stringenti (per esempio la soglia massima ISEE è stata abbassata da 9.360 a 6.000 euro, eliminando l'innalzamento per i nuclei in locazione, ed è stato stabilito che il valore IMU della casa di abitazione non deve essere superiore a 150.000 euro). Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), misura destinata ai soggetti occupabili esclusi dall'Adl, consiste nell'erogazione di un'indennità pari a un massimo di 350 euro mensili condizionata alla partecipazione a progetti di inserimento lavorativo. L'indennità è corrisposta esclusivamente per la durata della partecipazione a detti progetti e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità. Sebbene il decreto lavoro abbia istituito la misura a decorrere dal 1° settembre 2023, fin dal primo momento si sono registrati notevoli ritardi nell'avvio dei programmi di formazione, specie nelle regioni meridionali. Essendo l'erogazione del beneficio condizionata alla frequenza di tali programmi, si prevede che nei prossimi mesi decine di migliaia di persone in difficoltà saranno prive di qualsiasi forma di sostegno al reddito. A conferma delle scarse attrattività ed efficacia della misura, allo scorso ottobre, a fronte di 200.000 nuclei familiari privati del sostegno tra luglio e settembre, le domande per il SFL ammontavano ad appena 85.000, di cui solo la metà presentate da ex percettori del RdC5. Un ulteriore elemento di criticità è la scarsità di proposte di impiego nelle regioni meridionali rinvenibili nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), piattaforma realizzata dall'INPS per intercettare domanda e offerta di lavoro.

Gli effetti dell'abolizione del RdC in Sicilia.

La maggior parte dei beneficiari del RdC è concentrata in alcune regioni del Mezzogiorno. In particolare, osservando l'incidenza dei beneficiari sulla popolazione residente, il dato rilevato in Sicilia risulta notevolmente superiore alla media nazionale.

La presente proposta di legge regionale è stata redatta nella piena consapevolezza che le risorse di bilancio della Regione Sicilia sono da sole insufficienti a garantire un sostegno al reddito a tutte le famiglie in difficoltà private di qualsiasi aiuto dalle politiche

governative. Senza alcuna pretesa che la Regione Sicilia si sostituisca allo Stato nell'affrontare quella che è a tutti gli effetti un'emergenza nazionale, la proposta prevede che l'amministrazione regionale garantisca, malgrado i limiti delle proprie disponibilità finanziarie, un sostegno ai nuclei familiari che, tra tutti quelli esclusi dall'Assegno di inclusione in forza dell'assenza di componenti tutelati, versano nelle condizioni di maggiore difficoltà. Tuttavia, la proposta non manca di impegnare la Regione a un'attenta ricognizione di tutte le risorse a sua disposizione, comprese quelle derivanti da fonti finanziarie nazionali ed europee, per raggiungere l'intera platea di nuclei precedentemente beneficiari del RdC, affinché non sia lasciato indietro nessuno. Per detti nuclei, la misura del Supporto per la formazione e il lavoro, anche nel caso divenga pienamente operativa, appare strutturalmente insufficiente su entrambi i piani dell'attivazione al lavoro e del sostegno al reddito. Infatti, dalla vaga definizione normativa (misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate), non si evince un chiaro orientamento all'acquisizione sul campo di competenze professionali idonee a favorire un ingresso stabile del beneficiario nel mondo del lavoro, ben potendo risolversi nel mero obbligo di frequenza di corsi online. Quanto al sostegno economico, l'erogazione di 350 euro, esclusivamente durante il periodo di partecipazione ai progetti di formazione e comunque per un massimo di dodici mesi, appare evidentemente inadeguata a garantire un supporto stabile alle famiglie in difficoltà.

La proposta di legge - nonostante riprenda il nome del Reddito di cittadinanza al fine di rivendicare la continuità con la misura nazionale che, in una delle fasi più difficili della storia recente, ha garantito la dignità delle fasce sociali maggiormente vulnerabili del Paese - intende dotare la Regione Sicilia di un sistema di sostegno al reddito innovativo rispetto a tutti i modelli precedentemente sperimentati a livello nazionale e regionale. Si prevede che la Regione Sicilia stipuli dei protocolli d'intesa con le principali organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, al fine di effettuare una ricognizione dei fabbisogni professionali del mondo dell'impresa siciliano. L'inclusione attiva del beneficiario del Reddito regionale di cittadinanza avverrà attraverso la partecipazione a un Percorso regionale di

inclusione attiva da svolgersi presso una delle imprese aderenti ai predetti protocolli d'intesa. Scopo del Percorso regionale di inclusione attiva - obbligatorio, a pena di decadenza dal beneficio, per ciascun componente del nucleo familiare non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi - è permettere al beneficiario di acquisire le competenze professionali necessarie ai fini di un'assunzione da parte dell'impresa di assegnazione. L'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro avviene sulla base delle attitudini del beneficiario e del fabbisogno professionale dell'impresa. Il periodo di fruizione del beneficio si articola in due fasi, la prima di natura assistenziale e la seconda di inclusione attiva, al fine di evitare che, nelle more dell'avvio dei percorsi formativi, i nuclei familiari in difficoltà vengano privati di ogni forma di tutela. Nella prima fase, che dura fino all'inserimento del beneficiario nel Percorso regionale di inclusione attiva, l'erogazione del beneficio è sottoposta a limitazioni tanto sul piano della quantificazione del beneficio (ridotto da 400 a 200 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo), quanto sul piano del numero di mensilità (massimo dodici). Al fine di incentivare l'attivazione del beneficiario, l'ingresso nella seconda fase, che coincide con l'avvio del Percorso regionale di inclusione attiva, determina la cessazione delle limitazioni: ciascun componente del nucleo familiare impegnato nel percorso di inclusione riceve il beneficio di 400 euro quale quota regionale del corrispettivo per l'attività prestata presso l'impresa di assegnazione, fino a un massimo di ventiquattro mensilità. Il beneficiario può stipulare con l'impresa di assegnazione un contratto a tempo determinato o indeterminato, ovvero, ricorrendone i requisiti (età compresa tra i 18 e i 29 anni), un contratto di apprendistato professionalizzante. La Regione Sicilia corrisponde il beneficio di 400 euro quale quota del trattamento retributivo, definito dal CCNL di riferimento, mentre la restante parte è a carico dell'impresa. Al fine di ampliare il novero degli strumenti normativi applicabili, è previsto che il Percorso regionale di inclusione attiva possa svolgersi anche nella forma di un tirocinio extracurricolare, per un periodo della durata massima di dodici mesi. In tal caso, la Regione Sicilia eroga il beneficio di 400 euro a titolo di quota dell'indennità di partecipazione, mentre la restante parte è a carico dell'impresa. Nel complesso, dunque, il supporto pubblico al beneficiario può estendersi fino a trentasei mensilità:

fino a dodici a titolo di contributo di disoccupazione e fino a ventiquattro a titolo di quota regionale del corrispettivo per l'attività prestata presso l'impresa. Al fine di rendere più efficiente il sistema delle verifiche dei requisiti e di ridurre il rischio di erogazioni indebite o fraudolente, sono state introdotte, sul modello della previgente disciplina del Reddito di inclusione (Rel) di cui al decreto legislativo n. 147/2017, la verifica preliminare dei requisiti di accesso e, in caso di esito positivo, l'assistenza nella presentazione della richiesta, da parte di punti per l'accesso operanti a livello comunale o di ambito territoriale.

La proposta di legge si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità del provvedimento e ne sintetizza i principi fondamentali.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti di accesso alla misura. I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno ricalcano quelli previsti dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, per l'accesso alle misure nazionali di inclusione sociale e lavorativa. È richiesto un periodo minimo di residenza in Sicilia di cinque anni (a fronte dei dieci anni di residenza in Italia richiesti per l'accesso al RdC), al fine di recepire i rilievi della Commissione europea esplicitati nella procedura di infrazione contro l'Italia del 15 febbraio 2023 (procedura 2022/4024). I requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare richiedente corrispondono invece a quelli previsti dal decreto-legge n. 4/2019 per il Reddito di cittadinanza.

L'articolo 3 delinea le caratteristiche del beneficio economico.

L'articolo 4 ha ad oggetto le politiche di inclusione attiva.

L'articolo 5 disciplina l'iter procedurale per l'accesso al beneficio, nelle varie fasi della richiesta, del riconoscimento e dell'erogazione.

L'articolo 6 definisce le disposizioni contenute nella legge e delinea i profili di responsabilità contabile e disciplinare.

L'articolo 7 individua gli elementi fondamentali del regolamento di attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 8 individua le risorse finanziarie per l'attuazione della legge.

L'articolo 9 stabilisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione Siciliana garantisce la dignità sociale e l'inclusione attiva delle persone e dei nuclei familiari esposti a rischio di povertà e di emarginazione.
2. Le misure previste dalla presente legge regionale affiancano e integrano le misure nazionali di inclusione sociale e lavorativa, allo scopo di estendere la protezione contro il rischio di povertà e di emarginazione a una più ampia platea di nuclei familiari residenti in Sicilia.
3. È istituito il Reddito regionale di cittadinanza, di seguito denominato Rrdc , quale misura di inclusione attiva e sostegno al reddito di nuclei familiari composti da soggetti attivabili al lavoro di età compresa tra 18 e 59 anni, esposti a rischio di povertà e di emarginazione, che non siano beneficiari delle misure nazionali di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro).
4. La percezione del Rrdc è condizionata al compimento di un apposito Percorso regionale di inclusione attiva, da parte di ciascun componente del nucleo familiare beneficiario non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi.

Art. 2.

Beneficiari

1. Il Rrdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) residente in Sicilia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; b) con riferimento alla condizione economica, il

nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- 1) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360;
 - 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
 - 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
 - 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è innalzata a euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 1) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione; d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate all'articolo 6, comma 3.
2. Non hanno diritto al Rrdc: a) il nucleo familiare

beneficiario dell'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché il nucleo familiare decaduto dal medesimo beneficio ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 48 del 2023. In tutti i casi di revoca dell'Assegno di inclusione o di decadenza dal medesimo beneficio, diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, il Rrdc può essere richiesto da un componente del nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. b) il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Ai fini del riconoscimento del Rrdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; c) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 2,1.

Art. 3.

Beneficio economico

1. Il beneficio economico del Rrdc è pari a un importo mensile di euro 400 e decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il beneficio è erogato dalla Regione Sicilia a diverso titolo a seconda della posizione del beneficiario rispetto agli obblighi di attivazione di cui all'articolo 4: a) fino all'inserimento del beneficiario nel Percorso regionale di inclusione attiva, il beneficio è erogato a titolo di contributo di disoccupazione, per un massimo di dodici mensilità. b) a seguito dell'inserimento del beneficiario nel Percorso regionale di inclusione attiva, il

beneficio è erogato a titolo di quota regionale del trattamento retributivo spettante per l'attività lavorativa prestata presso l'impresa. Nel caso in cui il Percorso regionale di inclusione attiva venga compiuto attraverso un tirocinio extracurricolare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il beneficio è erogato a titolo di quota regionale dell'indennità di partecipazione. Il beneficio erogato a titolo di quota regionale del trattamento retributivo, ovvero dell'indennità di partecipazione, non può comunque eccedere le ventiquattro mensilità complessive.

2. Il beneficio economico erogato a titolo di contributo di disoccupazione, ai sensi del comma 1, lettera a), è ridotto a euro 200 per ogni componente del nucleo familiare oltre il secondo.
3. Il beneficio economico erogato a titolo di contributo di disoccupazione, ai sensi del comma 1, lettera a), è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.
4. In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rrdc, il maggior reddito da lavoro percepito non comporta la cessazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all'ente erogatore esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
5. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, secondo le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio.

Art. 4.

Inclusione attiva

1. La Regione Sicilia stipula con le maggiori organizzazioni rappresentative delle imprese operanti in territorio regionale dei protocolli d'intesa al fine di definire, sulla base dei fabbisogni professionali delle realtà produttive siciliane, modalità e contenuti di Percorsi regionali di inclusione attiva da svolgersi presso le imprese aderenti, finalizzati alla qualificazione o riqualificazione professionale dei beneficiari del Rrdc.
2. L'erogazione del beneficio economico del Rrdc è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare del richiedente. L'obbligo di attivazione è assolto attraverso la partecipazione del beneficiario al Percorso regionale di inclusione attiva di cui al

comma 1. L'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro avviene sulla base delle attitudini del beneficiario e del fabbisogno professionale dell'impresa ospitante.

3. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti del nucleo familiare non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.

4. Ai fini del Percorso regionale di inclusione attiva, il beneficiario stipula con l'impresa ospitante un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ovvero, ricorrendone i requisiti, un contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

5. La Regione Sicilia corrisponde al beneficiario una quota del trattamento retributivo, dal valore pari al beneficio economico del Rrdc di cui all'articolo 3, comma 1. La restante parte del trattamento retributivo, definito dal CCNL di riferimento, è corrisposta dall'impresa ospitante.

6. Nell'ambito del Percorso regionale di inclusione attiva può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, ovvero uno dei comuni limitrofi a quello di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario, fino a un numero massimo di otto ore settimanali. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti di cui al presente comma, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza, ovvero in uno dei comuni limitrofi a quello di residenza, nei medesimi ambiti di intervento. Le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo.

7. Gli oneri assicurativi e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il componente del nucleo familiare beneficiario del Rrdc, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche definite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 5.

Procedura di accesso al beneficio

1. Ai fini della gestione informatizzata di tutte le procedure connesse al Rrdc e al Percorso regionale di inclusione attiva, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione, rendicontazione delle risorse, controllo e condivisione delle informazioni, la Giunta regionale provvede a implementare il Sistema Informativo Istruzione Lavoro e Formazione (SILF), affinché operi in regime di interoperabilità con i comuni, i punti per l'accesso, i centri per l'impiego e gli ulteriori soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana con cadenza annuale l'Avviso pubblico per la presentazione delle richieste del Reddito regionale di cittadinanza, stabilendo il numero massimo di accessi alla misura sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di presentazione, il numero di richieste del Rrdc risulti superiore al numero massimo di accessi stabilito, è stilata una graduatoria di accesso sulla base del grado di vulnerabilità dei nuclei familiari richiedenti, valutato tenendo conto dei seguenti elementi: a) situazione economica; b) situazione lavorativa e profilo di occupabilità; c) condizione abitativa; d) godimento di benefici previsti nell'ambito di altre misure di inclusione sociale.
3. La Giunta regionale individua punti per l'accesso al Rrdc a livello comunale o di ambito territoriale. Il punto per l'accesso offre al nucleo familiare informazione, consulenza e orientamento in merito alle misure di inclusione attiva e sostegno al reddito. All'esito positivo di una verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2, gli operatori del punto per l'accesso offrono assistenza nella presentazione della richiesta di Rrdc.
4. La richiesta di Rrdc è resa dall'interessato per sé e tutti gli altri componenti del nucleo familiare e contiene, a pena di improcedibilità, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sottoscritta da ciascun componente non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma SILF, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio ai fini dell'inserimento nel Percorso regionale di inclusione attiva.
6. La Giunta regionale, in collaborazione con i comuni,

predispone un piano di monitoraggio costante e un programma di controlli, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2 per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. A tal fine, la Giunta regionale avvia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le interlocuzioni per la stipulazione di accordi, convenzioni o intese comunque denominate con INPS, Agenzia delle entrate, Anagrafe tributaria, Pubblico registro automobilistico, forze di polizia e altre amministrazioni pubbliche, per l'acquisizione dei dati in loro possesso anche attraverso la cooperazione applicativa tra i rispettivi sistemi informatici.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

Sanzioni e responsabilità contabile e disciplinare

1. L'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
2. Il nucleo familiare che percepisce il Rrdc decade dal beneficio se un componente del nucleo: a) non partecipa regolarmente, in assenza di giustificato motivo, alle attività previste nell'ambito del Percorso regionale di inclusione attiva di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero ai progetti utili alla collettività di cui all'articolo 4, comma 7; b) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; c) non accetta, in assenza di giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 8; d) non assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, commi 4 e 5; e) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 4.
3. Gli importi recuperati a seguito dell'accertamento di indebite percezioni del Rrdc, al netto delle spese di recupero,

sono riversati all'entrata del bilancio della Regione Sicilia per essere riassegnati al Fondo regionale per la dignità sociale e l'inclusione attiva di cui all'articolo 8, comma 1.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

5. Tutti i soggetti che accedono alla piattaforma SILF mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. La Giunta regionale, per il tramite della piattaforma SILF, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorità giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

6. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai punti per l'accesso e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresì valutate ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare dell'autore.

Art. 7.

Norme attuative

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e gestione delle misure regionali per la dignità sociale e l'inclusione attiva di cui alla presente legge, garantendone l'armonizzazione con le corrispondenti misure nazionali in materia di politiche attive del lavoro e contrasto

alla povertà.

2. La Giunta regionale definisce i criteri di attuazione, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: a) con riferimento ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2: 1) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché della composizione del nucleo familiare; 2) un piano di verifica delle dichiarazioni presentate dai beneficiari del Rrdc; 3) le modalità di determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), con contestuale individuazione di eventuali benefici in corso di godimento incidenti nella determinazione; ove non puntualmente individuato, ogni beneficio in corso di godimento, comunque denominato, si intende escluso dalla determinazione del reddito familiare; b) con riferimento al beneficio economico di cui all'articolo 3: 1) le modalità e i termini per l'erogazione e la fruizione del beneficio; 2) gli obblighi di comunicazione concernenti variazioni della situazione lavorativa e patrimoniale del nucleo familiare; 3) eventuali misure non monetarie ad integrazione del Rrdc, quali agevolazioni per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute; c) con riferimento alle politiche di inclusione attiva di cui all'articolo 4: 1) le modalità e i contenuti dei Percorsi regionali di inclusione attiva, sulla base di quanto convenuto in sede di stipulazione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 4, comma 1; 2) la disciplina concernente le offerte di lavoro; d) con riferimento alla procedura di accesso al beneficio di cui all'articolo 5: 1) le modalità per la presentazione e l'acquisizione della richiesta del Rrdc attraverso la piattaforma SILF; 2) i criteri per l'elaborazione della graduatoria di accesso al Rrdc; 3) la disciplina delle procedure di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 5, comma 6; 4) le modalità di erogazione del beneficio economico e del suo godimento da parte dei beneficiari; e) ogni ulteriore aspetto concernente l'attuazione della presente legge, nel rispetto dei principi generali in essa stabiliti.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. È costituito il Fondo regionale per la dignità sociale e l'inclusione attiva.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è istituito apposito capitolo di spesa sul Bilancio regionale.
3. E' stanziato l'importo di euro 200.000.000,00 per ciascuna annualità del bilancio regionale.

Art. 9.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.